

Codice A1415C

D.D. 3 febbraio 2022, n. 157

D.G.R. n. 39-6099 del 7/12/2017 - Accordo quadro sulla collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie Regionali per finalità proprie del Servizio Sanitario Regionale ai sensi dell'art. 16 della L.R. n.16 del 29/07/2016. Approvazione dello schema di Convenzione con l'A.O.U. Maggiore della Carità di Novara.



ATTO DD 157/A1415C/2022

DEL 03/02/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1415C - Politiche degli investimenti

OGGETTO: D.G.R. n. 39-6099 del 7/12/2017 - Accordo quadro sulla collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie Regionali per finalità proprie del Servizio Sanitario Regionale ai sensi dell'art. 16 della L.R. n.16 del 29/07/2016. Approvazione dello schema di Convenzione con l'A.O.U. Maggiore della Carità di Novara.

Premesso che,

con la deliberazione n. 39-6099 del 7/12/2017, la Giunta Regionale ha definito un Accordo quadro, tra la Regione e le Aziende Sanitarie Regionali, finalizzato ad attivare forme di collaborazione istituzionale relative a tematiche attinenti alla programmazione e all'organizzazione sanitaria;

con successiva D. D. n. 90 del 9/2/2018 è stato approvato lo schema tipo di Convenzione, attuativo dell'art 3 del precitato Accordo.

Considerato che

tali collaborazioni istituzionali hanno lo scopo di contribuire a elevare le reciproche competenze professionali e creare un sinergismo culturale, tecnico-scientifico e amministrativo finalizzato al raggiungimento di obiettivi previsti dalla programmazione sanitaria;

l'A.O.U. Maggiore della Carità di Novara ha sottoscritto l'Accordo in premessa e ha trasmesso la deliberazione n. 44 del 21/1/2022 avente a oggetto: "Stipula Convenzione con la Regione Piemonte per attività di collaborazione istituzionale da parte del dott. Luciano Villarboito";

è necessario stipulare con la precitata A.O.U. l'apposita Convenzione di collaborazione istituzionale, presso questo Settore, del dipendente dott. Luciano Villarboito, Dirigente S. S. Tecnologie Biomediche, finalizzata all'espletamento di attività concernenti le tecnologie e attrezzature sanitarie, con durata di n. 12 (dodici) mesi e impegno di norma di n. 1 (una) giornata settimanale (in presenza o in video conferenza);

Dato atto che la Convenzione non contempla il rimborso della quota oraria stipendiale e quindi il corrispettivo delle giornate prestate nell'espletamento della collaborazione non è soggetto a rimborso da parte della Regione Piemonte.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli artt. 4 e 16 del Decreto legislativo 30.3.2001, n. 165 e s.m.i.;
- visto l'art. 29 della Legge Regionale n. 23 del 28.7.2008;
- vista la Legge Regionale n. 16 del 29/07/2016;
- vista la D.G.R. n. 39-6099 del 7.12.2017;
- visto la D.D. n. 90 del 9/2/2018.

determina

- di provvedere, ai sensi della D.G.R. n. 39-6099 del 7.12.2017 e per quanto in premessa espresso, alla stipula dello schema di Convenzione (all. A) con l'A.O.U. Maggiore della Carità di Novara disciplinante la collaborazione istituzionale del dipendente dott. Luciano Villarboito, Dirigente S. S. Tecnologie Biomediche, all'espletamento delle attività ivi contemplate con la durata di n. 12 (dodici) mesi e impegno di norma di n. 1 (una) giornata settimanale (in presenza o in video conferenza).

Tale collaborazione istituzionale non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L. R. n. 22/2010, e del D. Lgs. n. 33/2013.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Il Funzionario estensore
dr Francesco Gallo

IL DIRIGENTE (A1415C - Politiche degli investimenti)
Firmato digitalmente da Leonello Sambugaro

Allegato

REP. N.

Convenzione tra la Regione Piemonte e l' Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità di Novara, ai sensi della D.G.R. n. 39-6099 del 7.12.2017, per la collaborazione del dott. Luciano Villarboito presso la Direzione Sanità e Welfare - Settore Politiche degli Investimenti.

Premesso che:

la Regione Piemonte e le Aziende sanitarie Regionali, seppure con compiti istituzionali diversi ma complementari, concorrono nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale alla realizzazione dei comuni obiettivi della promozione, del mantenimento e recupero della salute della popolazione, anche grazie a forme di collaborazione inerenti a tematiche relative allo studio, all'approfondimento, alla ricerca e all'organizzazione sanitaria, nonché alle attività ad esse collegate;

a) la Legge Regionale n. 16 del 29.7.2016, all'articolo 16 espressamente prevede che:

- 1) per finalità proprie del Servizio Sanitario, la Regione può avvalersi di personale dipendente delle A.S.R., senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale (comma 1);
- 2) tali rapporti di collaborazione sono regolati da appositi accordi quadro tra la Regione e le A.S.R. (comma 2);
- 3) nell'espletamento della collaborazione i dipendenti delle A.S.R. sono inseriti, sotto il profilo organizzativo/funzionale, nell'organigramma dell'Amministrazione regionale (comma 3);

b) la D.G.R. n. 39 – 6099 del 7.12.2017, in virtù di tali premesse, ha approvato l'Accordo quadro tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie del SSR per l'attivazione di collaborazioni istituzionali mirate a tali fini;

l'Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità di Novara, con Determinazione DG n. 44 del 21/1/2022, ha approvato la stipulazione della presente convenzione.

Sulla base di ciò

Tra

La Regione Piemonte (C.F. n. 80087670016), Assessorato alla Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Edilizia Sanitaria, nella persona del Direttore Regionale alla Sanità e Welfare, Dr Mario Minola, ai fini della presente Convenzione domiciliato presso la sede dell'Assessorato in Torino, C.so Regina Margherita n. 153/b;

e

L' Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità di Novara (C.F. n. 01521330033) nella persona del Direttore Generale Dr Gianfranco Zulian, ai fini della presente Convenzione domiciliato

presso la sede dell'Azienda;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Le Amministrazioni stipulanti hanno lo specifico interesse alla realizzazione di un progetto inerente ad attività di studio, approfondimento e ricerca riguardante il supporto al Settore Politiche degli Investimenti nel governo delle procedure tecniche e amministrative relative alle apparecchiature medicali, edilizia sanitaria ed ogni attività di competenza Settore Politiche degli Investimenti.
- 2 Per il proficuo perseguimento degli obiettivi progettuali di cui al punto 1, le Amministrazioni concordano di avvalersi, presso la sede dell'Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte – Direzione Sanità – Settore Politiche degli Investimenti, del Dott. Luciano Villarboito (di seguito "il Collaboratore") dipendente della AOU Maggiore della Carità di Novara in qualità di Dirigente S.S. Tecologie biomediche.
3. L'assegnazione temporanea del Collaboratore ha la durata pari a n. 12 (dodici) mesi eventualmente prorogabili, a decorrere dalla data di stipula della presente Convenzione, e si svolgerà di norma su n. 1 (una) giornata settimanale (in presenza o in video conferenza) salvo ulteriori esigenze, presso il Settore Politiche degli Investimenti della Direzione Sanità e Welfare dell'Assessorato alla Sanità, Livelli Essenziali di Assistenza, Edilizia Sanitaria della Regione Piemonte.
4. Al fine dello svolgimento e della continuità dell'attività lavorativa, potranno essere utilizzate tecniche informatiche, audio e video conferenze.
5. Per il periodo di assegnazione temporanea, il Collaboratore è obbligato all'osservanza del codice di comportamento per i dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62 del 16/04/2013) e del codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Regione Piemonte, approvato con D.G.R. n. 1 – 602 del 24/11/2014 e s.m.i..
6. Il Collaboratore rimarrà a tutti gli effetti dipendente della AOU Maggiore della Carità di Novara. Gli orari delle presenze giornaliere saranno formalmente acquisiti con procedura informatica (*badge* fornito dalla Regione Piemonte) e trasmessi all'Azienda di provenienza del dipendente all'inizio del mese successivo a quello di riferimento. L'eventuale tempo di percorrenza dalla propria sede aziendale alla sede regionale è considerato orario di lavoro.
7. Nessun onere è posto a carico della Regione Piemonte.
8. La Regione Piemonte e l'Azienda provvedono, per quanto di rispettiva competenza, al rispetto della normativa vigente in materia di assicurazioni, rischi, infortuni, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.
9. L'Azienda è competente rispetto agli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro.
10. Il Collaboratore rinuncia a far valere pretese derivanti dall'esecuzione della presente Convenzione nei confronti della Regione e si impegna al rispetto delle regole vigenti nella struttura di lavoro.
11. Gli oneri derivanti da eventuali spese di missione/trasferta su disposizione della Regione sono posti a carico dell'Azienda di appartenenza, in considerazione del fatto che le attività svolte realizzano interessi comuni affinché i rispettivi ambiti di azione (regionali o aziendali) risultino sempre più sinergici tra di loro. Parimenti restano a carico dell'Azienda le eventuali spese per recarsi dalla sede abituale di lavoro alla sede regionale.

12. La Regione abilita il Collaboratore all'utilizzo eventuale di procedure informatiche necessarie per lo svolgimento della collaborazione.

13. Nell'espletamento della collaborazione, il Collaboratore è inserito, sotto il profilo organizzativo/funzionale, nell'organigramma dell'Amministrazione regionale; conseguentemente, in relazione alle attività assegnate dal Dirigente del Settore competente, svolge le proprie attribuzioni al pari dei dipendenti regionali.

14. La proprietà intellettuale dei risultati delle attività svolte appartiene alla Regione, salva diversa pattuizione per specifiche iniziative dirette all'utilizzazione economica dei risultati medesimi e salvi i diritti morali del collaboratore qualora, eventualmente, svolga attività di studio e ricerca.

15. Al termine della collaborazione, il Collaboratore è tenuto a restituire al Dirigente del Settore presso il quale ha prestato la propria attività lavorativa il *badge* per la rilevazione della presenza, nonché ogni altro strumento, informatico e non, che gli sia stato assegnato per l'effettuazione della prestazione lavorativa.

Torino,

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Regionale alla Sanità e Welfare

D r Mario Minola
(firmato digitalmente)

Il Direttore Generale della AOU Maggiore
della Carità di Novara

D r Gianfranco Zulian
(firmato digitalmente)